

Allegato...^e al n. ^{714/509} di rep
notaio Chiara Mistretta da Brescia

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E ATTIVITA'

- PATRIMONIO E RISORSE - ORGANI

Articolo 1 - Denominazione

1.1. La fondazione è denominata

“Fondazione della Comunità Bresciana Ente Filantropico”

(di seguito la **“Fondazione”**).

Articolo 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Brescia.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal consiglio di amministrazione (di seguito il **“Consiglio di Amministrazione”** o il **“Consiglio”** o l'**“Organo Amministrativo”**) con le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto (di seguito lo **“Statuto”**). Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il **“Codice del Terzo Settore”** o il **“CTS”**).

2.2. Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale prevalentemente nel territorio della provincia di Brescia.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del CTS, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

-la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon senso, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e perseguendo la conservazione del proprio patrimonio;

-la Fondazione promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità di riferimento;

-la Fondazione sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

-la Fondazione sostiene prevalentemente interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;

-la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, enti religiosi ed ecclesiastici civilmente riconosciuti, imprese e cittadini.

La Fondazione, pertanto:

-seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del CTS che intende supportare;

-promuove la raccolta diretta o indiretta di risorse da utilizzare per il sostegno di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;

-incentiva e agevola donazioni da persone ed enti:

*assistendo coloro che intendono donare;

*operando per superare gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura del dono;

*offrendo la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;

-costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3.4. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

-dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

-dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;

-dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

-dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio destinate a patrimonio;

-dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

-dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;

-dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2. Il patrimonio dovrà essere gestito dal comitato esecutivo (di seguito il "Comitato Esecutivo"), sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto di advisor o gestori professionali soggetti a vigilanza, con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzio-

nali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

4.4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

-ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;

-adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

-efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5 - Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1. Sono organi della Fondazione:

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Comitato Esecutivo:

-il Presidente (di seguito il "Presidente") e il vice presidente (di seguito il "Vice Presidente");

-l'organo di controllo (di seguito lo "Organo di Controllo").

5.2. Gli organi della Fondazione sono composti e nominati con le procedure indicate nello Statuto e, per quanto possibile, nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

5.3. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

-coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

-i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 (dodici) mesi;

-il presidente, gli assessori e i consiglieri della Regione, il presidente e i consiglieri della Provincia di Brescia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di 12 (dodici) mesi.

5.4. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.5. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il membro del Consiglio di Amministrazione o il membro dell'Organo di Controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive dell'organo di appartenenza. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 - Composizione, nomina e durata

6.1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo strategico e di alta amministrazione, è composto da un minimo di 23 (ventitré) a un massimo di 25 (venticinque) membri, incluso il Presidente.

6.2. I suoi membri vengono nominati, quanto alla quota minima di 23 membri, dal Consiglio di Amministrazione uscente con le seguenti modalità:

a) 1(un) membro designato dalla Fondazione Cariplo e nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;

b) 5 (cinque) membri su indicazione delle seguenti autorità, dal Consiglio di Amministrazione uscente, tra i cittadini particolarmente rappresentativi della comunità bresciana:

-1 (uno) dal Presidente della Provincia di Brescia;

-1 (uno) dal Sindaco del Comune di Brescia;

-1 (uno) dal Rettore dell'Università degli Studi di Brescia;

-1 (uno) dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

-1 (uno) dal Vescovo della Diocesi di Brescia;

c) 8 (otto) membri designati dai rappresentanti dei donatori titolari di fondi individuati secondo un regolamento che gli stessi si daranno e nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente;

d) 9 (nove) membri nominati dal Comitato di Nomina.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, in sede di nomina, e gli enti cui è affidato il potere di nomina o di designazione dei candidati alla nomina ai sensi delle sopra indicate lett. a), b), c) e d) esercitano i loro

poteri nel rispetto dei principi di competenza, indipendenza e trasparenza. Il Consiglio di Amministrazione così nominato, ha la facoltà di procedere, entro 12 (dodici mesi) dal suo insediamento, alla nomina diretta di altri 2 (due membri), anche al fine di ricercare l'adeguata rappresentanza del territorio e delle comunità di riferimento e l'acquisizione di competenze e professionalità per lo svolgimento delle attività istituzionali.

6.3. I membri del Consiglio durano in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio può esercitare un massimo di 2 (due) mandati complessivi anche non consecutivi.

6.4. In caso di mancata indicazione da parte dell'ente che, a norma dell'art. 6.2., detiene il potere di designazione o di nomina:

-del consigliere nominando ai sensi dell'art. 6.2. lett. a), il Consiglio di Amministrazione uscente trasmetterà un sollecito formale alla Fondazione Cariplo ma né l'Organo Amministrativo uscente né quello successivamente insediato provvederanno a nominare alcun consigliere sostitutivo, ferma la facoltà per la Fondazione Cariplo di provvedere alla nomina anche successivamente al termine di cui all'art. 6.2. lett. a) e, comunque, entro il termine del mandato; con la trasmissione del sollecito, il nuovo Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente costituito e potrà legittimamente operare anche in assenza della designazione richiesta;

-dei consiglieri nominandi ai sensi dell'art. 6.2. lett. b), c) e d), il Consi-

glio di Amministrazione uscente, a maggioranza assoluta dei membri, nomina il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

6.5. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2. lett. a) il sostituto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica, con le stesse modalità del membro che deve essere sostituito, su designazione della Fondazione Cariplo e resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

6.6. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso dei consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2. lett. b) e c), il sostituto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica, con le stesse modalità del membro che deve essere sostituito, su designazione, a seconda dei casi, dell'ente che detiene il potere di designazione, ovvero dei Donatori titolari di fondi e resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio. Nel caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso dei consiglieri nominati dal Comitato di Nomina, ai sensi dell'art. 6.2, lettera d), il sostituto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ordine stabilito dalla Graduatoria dei candidati ammissibili ma non nominati che il Comitato di Nomina abbia approvato all'esito delle procedure già esperite per la nomina del consigliere da sostituire. In assenza di alcuna graduatoria, il Comitato di Nomina potrà nel più breve tempo possibile, provvedere alla nomina di un sostituto. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare, in considerazione delle

circostanze di tempo in cui si è verificata la necessità della sostituzione, se attivare le procedure stabilite nel regolamento del Comitato di Nomina ovvero, se consentire al Comitato di nomina nominato per la costituzione del Consiglio in carica di procedere ad una più rapida ed informale raccolta e valutazione delle candidature.

Articolo 7 - Comitato di Nomina

7.1. Il Consiglio di Amministrazione uscente, provvede almeno quattro (4) mesi prima della scadenza del proprio mandato e, comunque, tempestivamente ad avviare le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, attivando il Comitato di Nomina composto da sei (6) componenti ed, in particolare, da:

- il Presidente di Fondazione Cariplo o suo delegato/a;
- il Portavoce del Forum del Terzo Settore di Brescia o suo delegato/a;
- il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia o suo delegato/a;
- 3 componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione uscente della Fondazione della Comunità Bresciana.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione indicherà tra i tre componenti del Comitato di Nomina, quello cui affidare il Compito di Presidente del Comitato medesimo, individuando a tale scopo una persona di riconosciuto e condiviso prestigio, in grado di rappresentare efficacemente e comporre armonicamente gli interessi della Fondazione e il rispetto delle diverse sensibilità presenti nel territorio che vi debbono essere rappresentate.

7.3 Il Comitato di Nomina opera sulla base del regolamento approvato

dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce il funzionamento.

Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 6.2. lett. d), al Comitato di Nomina compete la nomina, attraverso una procedura trasparente anche mediante autocandidatura, di persone con competenze ed esperienza adeguate all'esercizio della funzione.

7.4. Il Comitato di Nomina conclude i propri lavori trasmettendo al Presidente della Fondazione, almeno entro i 30 (trenta) giorni anteriori alla seduta del Consiglio di Amministrazione di nomina del nuovo Organo Amministrativo, la lista dei consiglieri nominati.

Articolo 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico generale e di alta amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto in altre disposizioni dello Statuto:

-stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;

-nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;

-nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;

-nomina, per quanto di sua competenza, i membri dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

-nomina la società di revisione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;

-approva i regolamenti interni;

-istituisce le commissioni interne (di seguito le "Commissioni Interne") e ne nomina i membri;

-definisce le linee guida concernenti gli investimenti del patrimonio del-

la Fondazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;

-approva i testi dei bandi e dei progetti su proposta delle Commissioni

Interne o del Comitato Esecutivo;

-delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;

-delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

-approva il piano strategico pluriennale della Fondazione e i suoi aggiornamenti;

-approva il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e il budget;

-approva il bilancio sociale;

-delibera le modifiche allo Statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;

-delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;

-delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

-delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive vincolanti al Comitato Esecutivo.

Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

9.3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

9.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

9.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

-che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che nell'avviso di convocazione sia fatto riferimento alle modalità di collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il presidente della riunione.

TITOLO III

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 10 - Composizione, nomina, durata e competenze

10.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal consigliere nominato dalla Fondazione Cariplo e da altri 6 (sei) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Almeno 2 (due) membri del Comitato Esecutivo dovranno essere scelti

tra quelli indicati dai donatori titolari di fondi e almeno 2 (due) membri tra quelli indicati dal Comitato di Nomina.

10.2. Per la durata in carica dei membri del Comitato Esecutivo, si applica il precedente art. 6.3.

10.3. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato Esecutivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni dello Statuto:

-nomina e revoca il direttore generale (di seguito il "Direttore Generale"), determinandone le funzioni;

-amministra e gestisce il patrimonio della Fondazione nel rispetto delle linee guida concernenti gli investimenti, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 dello Statuto;

-delibera sulla destinazione delle rendite del patrimonio;

-delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

approva le graduatorie dei bandi e dei progetti su proposta delle Commissioni Interne, ove istituite;

-provvede in merito alle liberalità della Fondazione;

conferisce incarichi professionali;

-provvede in merito alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;

approva la struttura organizzativa della Fondazione e la comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione;

-predispone il piano strategico pluriennale della Fondazione e i suoi aggiornamenti;

-predispone il progetto del bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e il progetto del budget;

-predispone il progetto del bilancio sociale;

-cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

10.4. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 4 (quattro mesi) sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo.

10.5. Il Presidente trasmette tempestivamente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione una relazione in ordine alle graduatorie approvate dal Comitato Esecutivo riguardanti i bandi e i progetti.

10.6. Il Comitato Esecutivo, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione riguardanti l'approvazione dei testi dei bandi e dei progetti e la delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati riportati nel precedente art. 8, salvo la ratifica da parte di questo nella sua riunione immediatamente successiva.

10.7. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.8. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 9.

TITOLO IV

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Articolo 11 - Competenze del Presidente e del Vice Presidente

11.1. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.

11.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne esegue le deliberazioni.

11.3. Entro il termine del proprio mandato, il Presidente avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente Statuto e dei regolamenti che il Consiglio di Amministrazione predisponga e approvi a tale scopo.

11.4. Il Presidente, in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, salvo la ratifica da parte di questo nella sua riunione immediatamente successiva.

11.5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.6. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento anche temporaneo.

TITOLO V

DIRETTORE GENERALE


Articolo 12 - Nomina e attribuzioni

12.1. Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo entro 3 (tre) mesi dall'insediamento del medesimo organo collegiale, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinnovato.

12.2. Il Direttore Generale coordina l'attività della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo, in relazione alle specifiche attribuzioni di ciascun organo, al Presidente, al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, di


norma, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, su invito del Presidente.

12.3. Il Direttore Generale collabora alla preparazione e presentazione dei programmi di attività della Fondazione e del progetto dei budget, nonché al successivo controllo dei risultati e coadiuva il Comitato Esecutivo nella predisposizione del progetto del bilancio di esercizio e del progetto del bilancio sociale.




12.4. Possono inoltre essere delegati al Direttore Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.5. Il Direttore Generale può sottoscrivere la corrispondenza della Fondazione e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.



Il Direttore Generale provvede, previa delibera del Comitato Esecutivo, all'assunzione e al licenziamento di personale. Compete al Direttore Generale il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.



12.6. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO -

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 13 - Organo di Controllo

13.1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti dei quali un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Fondazione Cariplo, mentre i restanti 2 (due) membri effettivi e il restante membro supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il presidente dell'Organo di Controllo.

13.2. L'Organo di Controllo resta in carica per 4 (quattro) esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di 2 (due) mandati complessivi anche non consecutivi.

13.3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

13.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle li-

nee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.6. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente e al Vice Presidente notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

13.8. L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

13.9. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni del precedente art. 9 in quanto compatibili.

13.10. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14 - Revisione legale dei conti

14.1. Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, iscritta nell'apposito registro, nominata dal Consiglio di Amministrazione.

14.2. La società di revisione dovrà esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

TITOLO VII

COMPENSI - EMOLUMENTI

Articolo 15 - Compensi per le cariche ed emolumenti dei dirigenti

15.1. Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione non possono essere riconosciuti compensi.

15.2. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti.

TITOLO VIII

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO DI ESERCIZIO - BILANCIO

SOCIALE - DIVIETO DI RIPARTIZIONE DI UTILI

Articolo 16 - Esercizio finanziario

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il budget dell'esercizio successivo, predisposto dal Comitato Esecutivo, ed entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente, predisposto dal Comitato Esecutivo e redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

17.1. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento eco-

nomico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

17.2. Il Comitato Esecutivo deve comunicare il progetto del bilancio di esercizio all'Organo di Controllo e alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà discuterlo.

17.3. L'Organo di Controllo deve riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio di esercizio e alla sua approvazione.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare, altresì, entro i termini di legge, il bilancio sociale, predisposto dal Comitato Esecutivo.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CTS. L'Organo di Controllo deve attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo art. 14, comma 1, del CTS.

17.5. Il progetto del bilancio di esercizio insieme con le relazioni dell'Organo di Controllo e della società di revisione e il progetto del bilancio sociale insieme con la relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso la sede della Fondazione e comunicati a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione che dovrà discuterli.

Articolo 18 - Divieto di ripartizione di utili

18.1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

TITOLO IX

NORME FINALI - NORMA TRANSITORIA -

NORME APPLICABILI

Articolo 19 - Operazioni straordinarie e modifiche statutarie

19.1. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante della Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

Articolo 20 - Scioglimento

20.1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

20.2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, ad altro ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia

Sociale.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

21.1. Qualunque controversia, anche di natura non contrattuale, dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori, Organo di Controllo e società di revisione, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto in materia di diritti disponibili, sarà risolta mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

21.2. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

21.3. Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione allo Statuto e/o con l'accettazione delle cariche.

Articolo 22 - Norma transitoria

22.1. Lo Statuto entra in vigore al termine della consiliatura che avviene con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, con esclusione degli artt. 1, 6.2, 7, 11.3, 13 e 14 che entrano in vigore immediatamente all'atto della sua approvazione).

Ai fini dell'applicazione degli artt. 6.3. e 13.2., si deve ritenere che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo in carica al momento dell'approvazione dello Statuto, che siano stati nominati da oltre 12 (dodici) mesi al termine della consiliatura decorrente dal 13 maggio 2019, abbiano esercitato un mandato.

Articolo 23 - Norme applicabili

23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nello Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il Codice del Terzo Settore e le altre norme di legge in materia.

Alberto Mani

[Signature]

